

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 17 aprile 2007 — C e F/Commissione**(Cause riunite F-44/06 e F-94/06) <sup>(1)</sup>**(Dipendenti — Art. 78 dello Statuto — Pensione di invalidità — Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)**

(2007/C 96/82)

Lingua processuale: il francese

**Parti****Ricorrenti:** C e F (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. van Rossum, S. Orlandi e J.-N. Louis)**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente)**Oggetto delle cause riunite**

Nella causa F-44/06:

da un lato, l'annullamento della decisione 13 giugno 2005, che rifiuta di adottare nei confronti del ricorrente qualsiasi misura imposta dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-376/02, instaurata dal medesimo ricorrente avverso una decisione in data 14 gennaio 2002, e, dall'altro, l'annullamento della decisione 23 febbraio 2006, che colloca a riposo il ricorrente e gli assegna una pensione di invalidità fissata a norma dell'art. 78, n. 2, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002.

Nella causa F-94/06:

da un lato, l'annullamento della decisione 23 febbraio 2006, che colloca a riposo il ricorrente e gli assegna una pensione di invalidità fissata a norma dell'art. 78, n. 2, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002, e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al ricorrente un'indennità di EUR 2 000 per il danno morale da egli subito.
- 2) I ricorsi sono respinti per il resto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese del ricorrente nelle cause F-44/06, C/Commissione, e F-94/06, F/Commissione.

<sup>(1)</sup> F-44/06: GU C 154 del 1.7.2006, pag. 25; F-94/06: GU C 237 del 30.9.2006, pag. 22.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 25 aprile 2007 — Lebedef-Caponi/Commissione**(Causa F-50/06) <sup>(1)</sup>**(Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2004 — DGE dell'art. 43 dello Statuto — Art. 26 dello Statuto)**

(2007/C 96/83)

Lingua processuale: il francese

**Parti****Ricorrente:** Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. F. Frabetti)**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Curall e H. Kraemer, agenti)**Oggetto della causa**

Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo 1.7.2001-31.12.2002

**Dispositivo della sentenza**

- 1) È annullato il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Lebedef-Caponi per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 154 del 1.7.2006, pag. 27.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 aprile 2007 Lebedef-Caponi/Commissione**(Causa F-71/06) <sup>(1)</sup>**(Pubblico impiego — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2004 — DGE dell'art. 43 dello Statuto — Art. 26 dello Statuto)**

(2007/C 96/84)

Lingua processuale: il francese

**Parti****Ricorrente:** Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Curall e H. Kraemer, agenti)

### Oggetto della causa

Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004.

### Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 190 del 12.8.2006, pag. 36.

### Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2007 — Thierry/Commissione

(Procedimento F-82/05) <sup>(1)</sup>

***(Dipendenti — Promozione — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi — Esercizio di promozione 2004 — Punti di priorità — Merito — Anzianità — Ricevibilità)***

(2007/C 96/85)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Michel Thierry (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: inizialmente G. Bounou e F. Frabetti, avvocati, in seguito F. Frabetti, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

### Oggetto della causa

Annullamento dell'elenco dei funzionari promossi al grado A5 a titolo dell'esercizio di promozione 2004, in quanto tale elenco non comprende il ricorrente.

### Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.*

- 2) *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 281 del 12.11.2005, pag. 27 (causa registrata inizialmente dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-327/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

### Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 marzo 2007 — Chassagne/Commissione

(Causa F-39/06) <sup>(1)</sup>

***(Dipendenti — Retribuzione — Spese di viaggio annuali — Disposizioni applicabili ai dipendenti originari di un dipartimento d'oltremare francese — Art. 8 dell'allegato VII dello Statuto modificato — Atto introduttivo del ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)***

(2007/C 96/86)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Sulce, agenti)

### Oggetto della causa

Da un lato, la dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 8 dell'Allegato VII dello Statuto, nella sua versione vigente dal 1° maggio 2004 e, di conseguenza, della sua inapplicabilità al ricorrente per stabilire l'importo del rimborso delle spese di viaggio annuali e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni

### Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 131 del 3.6.2006, pag. 53.